

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 314

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Norme per l'esonero dal pagamento delle tasse e soprattasse
in caso di mancata annotazione della perdita di possesso di
un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di oltre undici anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la normativa concernente il bollo sugli autoveicoli in tassa di possesso, sorgono ancor oggi dei problemi pratici per gli automobilisti che si vedono recapitare avvisi di accertamento per il mancato pagamento della tassa relativa all'autovettura, della quale hanno perso il possesso, e forse anche il ricordo.

La procedura attuale fa carico al proprietario di presentare al Pubblico registro automobilistico copia della denuncia di furto presentata all'autorità di polizia, in modo che della perdita del possesso venga fatta annotazione sui registri e, nel caso di omessa annotazione, il proprietario è obbligato al pagamento di una soprattassa, in base alla legge 28 febbraio 1983, n. 53, pari all'importo di due annualità delle tasse dovute.

Talvolta succede che il proprietario, dopo la denuncia alla polizia, si preoccupa più della liquidazione del danno, se la macchina è assicurata contro il furto, che non dell'annotazione al Pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, prima o dopo, riceverà l'avviso di pagamento per le eventuali tasse frattanto maturate e non corrisposte.

In base all'accordo fra il Ministero dei

trasporti e l'Automobil club d'Italia, l'ACI dovrebbe invitare il proprietario presunto moroso, a fornire spiegazioni ed esibire la documentazione che comprovi la precedente perdita di possesso dell'autovettura.

Nel caso che la documentazione esibita non appaia sufficiente, subentra l'intendenza di finanza che emette ingiunzione, e per opporvisi si deve instaurare, nei termini di legge, una vera e propria causa. In genere, se il proprietario dimostra di aver regolarmente denunciato la perdita di possesso all'autorità di polizia, la causa ha esito favorevole. Ma il proprietario non potrà vedersi rimborsate le spese processuali, in quanto la pubblica amministrazione si è mossa proprio a causa della negligenza del proprietario che non ha ottemperato all'obbligo dell'annotazione.

Ora, di fronte a tutta questa procedura, alle inevitabili spese cui va incontro l'automobilista, ai fastidi, alle perdite di tempo, ed allo scontato esito della causa, in quanto non si verte più in tema di tasse di circolazione ma di tasse sul possesso, si propone che la soprattassa, attualmente pari a due volte l'ammontare della tassa annuale, per chi omette l'annotazione della perdita di possesso sui pubblici registri, non sia dovuta quando il proprietario dell'autovettura rubata, in qualsiasi momento del procedimento, esibisce copia della denuncia di furto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il pagamento della soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse automobilistiche annuali, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per mancata annotazione nel Pubblico registro automobilistico della denuncia di perdita del possesso d'una autovettura per fatto di terzi presentata alle autorità di pubblica sicurezza, non è dovuta quando il proprietario del veicolo, in qualsiasi momento del procedimento a suo carico, esibisce copia della denuncia stessa.

Art. 2.

1. La presente legge si applica a tutti i procedimenti non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 1987 ed a quelli successivamente aperti sino alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali non è stato riconosciuto potere liberatorio alla denuncia prodotta in opposizione.

2. Qualora i proprietari degli autoveicoli abbiano corrisposto la soprattassa di cui all'articolo 1 nel periodo intercorso dal 31 dicembre 1987 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiederne la restituzione.

